

Il 1° luglio è confermata l'entrata in vigore delle norme relative alla Riforma del Lavoro Sportivo previste dal D.L. 36/2021 e successive modifiche.

L'attuale testo del decreto potrebbe, però, subire modifiche a seguito del Decreto correttivo proposto dal Consiglio dei Ministri e attualmente sottoposto all'esame delle Commissioni Parlamentari.

Le eventuali modifiche, qualora approvate, entreranno in vigore entro il mese di luglio e sarà cura dell'Associazioni Confederated Equestri CNS/LIBERTAS informare tempestivamente le ASD. Le novità introdotte dal D.Lgs.36/21 da applicare a decorrere dal 1° luglio sono le seguenti:

LAVORATORI

Sono definiti Lavoratori Sportivi:

- Atleti
- Allenatori,
- Istruttore
- Direttore Tecnico
- Preparatore Atletico
- Direttore di gara
- Ogni tesserato che svolga verso corrispettivo una mansione necessaria per lo svolgimento di attività sportiva sulla base dei regolamenti di FSN, DSA, EPS.

Scarica l'elenco delle Figure tecniche approvate dal Consiglio federale.

COMPENSI

Dal 1° luglio l'art. 67, primo comma, lettera m) del TUIR è abrogato per la parte relativa allo sport dilettantistico.

Da tale data, pertanto, i compensi non potranno essere considerati redditi diversi, ma redditi da lavoro (subordinato o autonomo, anche nella forma di collaborazione coordinata e continuativa). Sarà necessario, pertanto, stipulare appositi contratti con i collaboratori/lavoratori applicando le ritenute fiscali e previdenziali previste dalla norma.

NESSUN COMPENSO DAL 1° LUGLIO POTRA ESSERE EROGATO QUALE

“COMPENSO SPORTIVO” ai sensi dell'art. 67, co.1, lett.m, del tuir.

SOGLIE ESENZIONE

Per il lavoro sportivo sono previste le seguenti soglie di esenzione:

Previdenziale – euro 5.000

Fiscale - euro 15.000

VOLONTARI

I volontari possono ricevere solo rimborsi spese documentati e devono essere assicurati per la responsabilità civile per danni che potrebbero causare a terzi.

Prestazione Volontaria

In caso di prestazione svolta in modo volontario è necessaria la semplice comunicazione alla propria amministrazione da parte del collaboratore volontario.

Prestazione remunerata

Qualora la prestazione sia remunerata, rientrerà nell'ambito del lavoro sportivo.

In questo caso è richiesto il rilascio di apposita autorizzazione da parte dell'Amministrazione di appartenenza.

Ai fini della stipula del contratto il presidente DELL'ASD dovrà accertarsi che l'autorizzazione sia stata concessa.

PREMI

- Versati da ASD organizzatori a: Persone fisiche e ASD: ritenuta a titolo d'imposta del 20%.

Invariato per gli altri soggetti.

- Versati da A.C.E.(non varia rispetto al precedente trattamento): ritenuta a titolo d'imposta o di acconto del 4%;

PRINCIPIO DI CASSA

sia per i compensi sia per i premi vale il principio di cassa ai fini del relativo trattamento fiscale, ovvero la data effettiva del pagamento e non la data in cui è maturato il diritto a percepire il compenso o il premio

MODULISTICA

La pregressa modulistica relativa alle Indennità/Compensi, Rimborsi spese e Premi presente sul sito A.C.E. scale e/o elaborata dai singoli Dipartimenti/Comitati regionali è superata e non è più utilizzabile come anche la circolare Premi, Compensi e Ritenute. In allegato i moduli in formato word che possono essere adattati con intestazione del soggetto erogatore.

Le indicazioni fornite saranno tempestivamente aggiornate dall'A.C.E. che sta monitorando l'iter legislativo.